## **ART. 81 - INDENNITA’ PER LAVORAZIONI IN CONDIZIONI DISAGIATE**

1. Indennità per lavorazioni in presenza di sostanze nocive o tossiche

1.1 Ai lavoratori addetti a lavorazioni che richiedono l’uso di un mezzo di protezione individuale integrale per la manipolazione o il contatto di sostanze nocive o tossiche, intendendosi per tale l’insieme delle protezioni delle vie respiratorie, degli arti superiori, del busto e degli arti inferiori, da utilizzarsi in aggiunta e/o parziale sostituzione dei normali indumenti di lavoro nelle lavorazioni di seguito indicate:

* operazioni di disinfezione e disinfestazione comportanti l’uso di sostanze nocive o tossiche;
* interventi con emissione di polveri, gas, fumi e vapori nocivi o tossici che implichino l’uso continuato, rispetto ai limiti individuati dagli organi sanitari competenti, dell’insieme di tutte le protezioni di cui sopra per periodi anche non continuativi superiori a 4 ore nella giornata lavorativa,

è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 10,33.

1.2 Ai lavoratori non ricompresi tra quelli di cui al precedente punto 1.1, addetti con i normali indumenti di protezione a lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, come definite a tali fini dagli organi sanitari competenti, e comportano, quindi, condizioni di reale disagio, è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 1,29.

* 1. ~~Ai lavoratori che svolgono saltuariamente attività di decoibentazione dell’amianto in appositi ambienti all’uopo attrezzati e protetti denominati di “tipo A”, è corrisposta, per ogni giornata di effettiva utilizzazione in tale attività, una indennità giornaliera pari a € 20,66.~~

~~I lavoratori possono essere utilizzati in tale attività per non più di 5 giorni consecutivi e fino ad un massimo di dieci giorni nell’arco di quattro mesi.~~

1.4 ~~Il trattamento di cui al precedente punto 1.3 è esteso anche al personale che collauda le operazioni di bonifica e decoibentazione presso le officine delle aziende medesime o presso le industrie private incaricate dell’attività.~~

~~1.5 Ai lavoratori che svolgono saltuariamente attività in luoghi con presenza di amianto, denominati ambienti di “tipo S”, è corrisposta, per ogni giornata di effettiva utilizzazione in tale attività, una indennità giornaliera pari a € 5,16.~~

~~1.6 Ai lavoratori del settore sanitario individuati con i criteri previsti dal DPR 270/87 e dalla legge 460/88 addetti ad apparecchiature radiologiche è corrisposta una indennità giornaliera di € 4,80.~~

1.**3** Le indennità giornaliere di cui ai precedenti punti non sono cumulabili tra loro.

2. Indennità per lavori in galleria o sottosuolo

2.1 Ai lavoratori che per almeno due ore nell’arco della prestazione giornaliera svolgano il servizio in gallerie di lunghezza superiore a 300 m. spetta una indennità giornaliera pari a € 1,50.

2.2 Ai lavoratori che per almeno la metà della durata dell’orario di lavoro giornaliero prestino servizio in locali sotterranei, individuati dall’azienda e sulla base delle caratteristiche definite dagli organi tecnico-sanitari competenti, spetta una indennità giornaliera pari a € 0,75.